MINISTERO ASSISTENZA POST BELLICA

Ufficio Collegamento M.G.
Prot.n.1237

Roma 4 dicembre 1945

Oggetto: Italiani che abbiano combattuto quali partigiani comunque all'estero.

La precedente lettera n.166/1/PAT datata 21 luglio 1945 di questo Quartiere Generale è annullata dalla presente. Le seguenti istruzioni dovranno essere applicate a tutti coloro che comunque, quali partigiani, abbiano combattuto all'estero.

1- I partigiani saranno in ogni caso disarmati ed avviati alle loro rispettive case.

2- Il Governo Italiano intende concedere un riconoscimento a tutti gli Italiani che, quali partigiani, abbiano combattuto oltre i confini Italiani, e pertanto con D.L.L. 518 art.2 vengono stabilite speciali Commissioni. Dette Commissioni, quando saranno state istituite, dovranno esaminare tutti i casi di quegli italiani i quali abbiano combattuto fuori d'Italia e si dichiarino partigiani. Le Commissioni suddette dovranno decidere se gli italiani avranno o meno il diritto al riconoscimento di partigiani.

3 -Premi NON verranno pagati, o certificati rilasciati se non secondo le seguenti condizioni:

4- Partigiani isolati (che non siano reduci dai Balcani)
Trattandosi di elementi isolati (non reduci dai Balcani) tutti i dati ed i particolari relativi al patriota, verranno rilevati dagli IMPR, compresa la banda con la quale egli asserisce avere combattuto e le azioni alle quali egli dichiara di aver preso parte.
In alcuni casi potrà trattarsi di patrioti già prigionieri del nemico, ed ora rientrati per essere stati rilasciati o perchè fuggiti. Gli IMPR si accerteranno sulle pratiche le loro proposte relative alla concessione o meno del riconoscimento di patriota specificando le ragioni che determinarono le proposte stesse. Gli IMPR tratteranno quindi presso di loro tutti i documenti in loro possesso tenendoli pronti per l'inoltro, quando richiesti, alle Commissioni che verranno istituite giusta il D.L.L. 518, art.2

5- GRUPPI DI PARTIGIANI (che non siano reduci dai Balcani)
a) Trattasi di partigiani (non reduci dai Balcani) che ritornino in gruppi, dopo lo scioglimento di una banda che abbia operato fuori d'Italia, dal raffronto dei dati dovrebbe essere possibile di ottenere gli elementi provanti le attività della banda ed i risultati ottenuti in Italia precedentemente a quando essi si siano trovati nella necessità di sconfinare. Qualora l'Ufficiale addetto ai Patrioti è convinto che la banda abbia effettivamente operato in Italia e ritirandosi oltre la frontiera abbia continuato ad esercitare azioni di molestia contro i tedeschi, i componenti potranno venire riconosciuti quali patrioti ed ottenere il riconoscimento ed il pagamento del premio relativo.

b) Qualora non vi siano prove soddisfacenti sul perchè della loro attività oltre frontiera, tutti i dettagli verranno rilevati compreso il nome della banda e le azioni alle quali essi dichiarano di aver preso parte. Gli IMPR stabiliranno i fatti facendo proposte per il riconoscimento o meno dei componenti i gruppi stessi, specificando le ragioni che determinarono le proposte. Gli IMPR conserveranno quindi tutti i documenti in loro possesso tenendoli pronti per l'inoltro alle commissioni che verranno istituite giusta il D.L.L.518 art.2.

6) Partigiani isolati ed in gruppi che rientrino dai Balcani

a) Isolati ed in gruppo

Tutti i partigiani isolati od in gruppo che dichiarino di aver appartenuto a formazioni partigiane già operanti nei Balcani, non sono considerati partigiani dal Ministero della Guerra ai fini amministrativi, se si tratta di persone che si trovano nei Balcani per ragioni militari e godranno del trattamento del personale militare. Pertanto i premi ed indennizzi stabiliti per i partigiani non dovranno venir loro corrisposti. Riceveranno peraltro dal Ministero della Guerra, gli assegni arretrati od i premi corrisposti dai Ministeri Militari al personale delle Forze Armate Italiane. Casi eccezionali che non potranno venire considerati come rientrati nelle categorie militari covranno essere esaminati dagli IMPR i quali annoteranno le relative proposte sulle pratiche stesse. Gli IMPR tratteranno presso di loro tutti i documenti tenendoli pronti per l'inoltro alle commissioni istituite giusta il D.L.L. 518 art.2.

b) Bande organiche

Nel caso eccezionale della presentazione di bande organiche l'attività e la storia delle bande stesse dovranno venire rilevate dagli IMPR i quali faranno le loro proposte in base ai documenti presentati. Gli IMPR tratterranno presso di loro tutti i documentii tenendoli pronti per l'inoltro alle commissioni istituite giusta il D.L.L.518 Art.2.

7) DIVISIONE GARIBALDI

La Divisione Garibaldi reduce dalla Jugoslavia dovrà essere trattata come facente parte del R.Esercito Italiano e NON come formazione di patrioti sempre ai fini amministrativi del Ministero della Guerra.

8) Compensi che gli IMPR potranno pagare in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 5.a

a) Gli IMPR sono autorizzati ad effettuare i seguenti pagamenti a familiari di partigiani caduti o a partigiani che abbiano combattuto fuori d'Italia:

- per i familiari di partigiani caduti o deceduti in seguito ad attività partigiane.....20.000 lire
- per partigiani gravemente feriti.....10.000 "

b) Prima di effettuare i pagamenti contemplati nel paragrafo 8a gli IMPR dovranno essersi convinti che il partigiano interessato ha le qualifiche necessarie al riconoscimento di partigiano e soddisfa alle condizioni e norme imposte per il riconoscimento ai partigiani.

c) E' stato deciso che ai partigiani molto bisognosi venga conces-

assistenza finanziaria. Questo peraltro sarà trattato separatamente.

9) Tutti quegli italiani che dichiarano di aver combattuto quali patrioti fuori d'Italia, debbono venire avvertiti della responsabilità che assumono con la loro dichiarazione, e delle conseguenze che false dichiarazioni comportano(DLL 518 art.14)

10) Su gli IMPR che debbono trattare casi italiani che hanno ~~combat~~ combattuto fuori d'Italia incombe il dovere e la responsabilità di assicurarsi che ogni pratica sia completata dalla rispettiva proposta prima dell'inoltro della pratica stessa alle Commissioni di cui sopra.

Si spera che delle Commissioni possano essere state istituite ed avere iniziato a funzionare regolarmente nelle varie regioni dello stato nella fine del prossimo mese di ottobre 1945

F.to Magg.CAR.BRIG. V.a P.
C.A. SECTION

P.C.C.
IL CAPO UFFICIO COLLEGAMENTO M.G.
del Ministero Assistenza Post Bellica
(Ten.Col. Cano Luigi)